

Bruxelles, 4 maggio 2026
(OR. en)

8821/26

ENER 211
FISC 156
ECOFIN 559
COMPET 514
ENV 441
IND 299

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2850 final
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 30.4.2026 sul sostegno allo sviluppo delle comunità dell'energia e sulla massimizzazione del potenziale dell'autoconsumo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2850 final.

All.: C(2026) 2850 final



Bruxelles, 30.4.2026
C(2026) 2850 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.4.2026

**sul sostegno allo sviluppo delle comunità dell'energia e sulla massimizzazione
del potenziale dell'autoconsumo**

{SWD(2026) 126 final}

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.4.2026

sul sostegno allo sviluppo delle comunità dell'energia e sulla massimizzazione del potenziale dell'autoconsumo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La presente raccomandazione riguarda gli autoconsumatori di energia rinnovabile quali definiti all'articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e i clienti attivi quali definiti all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio² impegnati nell'autoproduzione e nell'autoconsumo di energia rinnovabile ("autoconsumo"), anche attraverso la condivisione dell'energia quale definita all'articolo 2, punto 10 bis), della direttiva (UE) 2019/944. La presente raccomandazione riguarda altresì le comunità di energia rinnovabile quali definite all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001 e le comunità energetiche dei cittadini quali definite all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944 impegnate nell'autoproduzione di energia rinnovabile e in altri tipi di servizi connessi all'energia.
- (2) L'articolo 15 bis della *direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio* impone agli Stati membri di stabilire un diritto alla condivisione dell'energia che garantisca, tra l'altro, che "tutti i clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia in qualità di clienti attivi". L'attuazione coerente di tale diritto è essenziale al fine di consentire il ricorso a nuovi modelli imprenditoriali, stimolare gli investimenti locali e migliorare la flessibilità del sistema.
- (3) Il *piano REPowerEU*³ sottolinea il potenziale delle comunità dell'energia e dell'autoconsumo nel contribuire ad affrontare la volatilità e il rincaro dei prezzi dell'energia, invitando gli Stati membri ad accelerare il recepimento del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". La *strategia dell'UE per l'energia solare*⁴ riconosce specificamente il potenziale elevato offerto dalle comunità dell'energia e dall'autoconsumo al fine di accelerare la diffusione delle tecnologie solari. Tale strategia ha presentato inoltre un'ambizione politica condivisa di creare almeno una

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

² Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj>).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

⁴ [EUR-Lex - 52022DC0221 - IT - EUR-Lex.](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/230/oj)

comunità dell'energia basata sulle rinnovabili in ogni comune con più di 10 000 abitanti entro il 2025. La *direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica* chiede alle autorità locali dei comuni con popolazione complessiva superiore a 45 000 abitanti di valutare il ruolo delle comunità dell'energia nei piani locali di riscaldamento e raffrescamento.

- (4) Il quadro dell'UE pone l'accento sull'equità e sull'inclusività. Tanto il *regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁵ quanto la *raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione*⁶ riconoscono il potenziale offerto dalle comunità dell'energia e da regimi di autoconsumo, quali la condivisione dell'energia, nel contribuire a tutelare le famiglie vulnerabili e le famiglie in condizioni di povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto incoraggiare l'inclusione delle persone, comprese le famiglie vulnerabili, le famiglie in condizioni di povertà energetica e le famiglie in cui vivono persone con disabilità, nelle comunità dell'energia e nei progetti in materia di energia rinnovabile.
- (5) Quadri favorevoli ben concepiti per le comunità dell'energia, l'autoconsumo individuale e la condivisione dell'energia possono sostenere la realizzazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali, il quale afferma il diritto di ogni persona di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l'energia.
- (6) Il *piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili*⁷, presentato dalla Commissione il 26 febbraio 2025, stabilisce l'obiettivo di rendere l'energia economicamente accessibile, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e dalle importazioni di energia. Contribuisce inoltre agli obiettivi del *patto per l'industria pulita*⁸ rafforzando gli investimenti locali, la competitività e l'equità sociale attraverso quadri semplificati, prevedibili e trasparenti. Al fine di conseguire tali obiettivi, il *pacchetto Energia e cittadini*⁹ mira ad aumentare ulteriormente la partecipazione dei cittadini e delle comunità alla transizione energetica e a consentire loro di produrre, stoccare, consumare, condividere o vendere la propria energia rinnovabile al fine di ottenere un accesso stabile a prezzi dell'energia accessibili.
- (7) A causa della loro dipendenza dall'impegno e dal lavoro spesso volontario dei cittadini, le comunità dell'energia si trovano ad affrontare specifici vincoli in termini di capacità tecnica, tempistiche e risorse finanziarie, che incidono sul ciclo di sviluppo dei progetti e sul percorso verso i mercati dell'energia. Particolarmente difficile è mobilitare finanziamenti nelle prime fasi dello sviluppo dei progetti, gestire procedure

⁵ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (PE/11/2023/REV/1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj>).

⁶ Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj>).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili - Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei (COM(2025) 79 final del 26.2.2025), Bruxelles.

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

⁹ COM(2026) 115 final.

amministrative complesse, investire in infrastrutture tecniche o effettuare operazioni di mercato¹⁰.

- (8) Per contribuire a superare tali vincoli e facilitare lo sviluppo equo in tutta l'Unione, è opportuno creare le condizioni affinché le comunità dell'energia possano emergere, diversificarsi e crescere, garantendo quadri chiari e coerenti, una consapevolezza generale e un trattamento equo, riducendo al minimo gli ostacoli normativi e amministrativi in tutti i mercati e i settori dell'energia pertinenti e fornendo orientamenti in relazione ad aspetti tecnici e finanziari nonché un accesso agevolato ai finanziamenti. Il sostegno a favore dello sviluppo di capacità può promuovere ulteriormente la professionalizzazione e l'autonomia delle comunità dell'energia e gli strumenti tecnici per la loro progettazione sono fondamentali per aumentarne la diffusione complessiva. Il sostegno alle autorità locali e in particolare alle strutture secondarie o alle federazioni di comunità dell'energia può costituire un mezzo efficace per accelerarne lo sviluppo e la capacità di impegnarsi in progetti a maggiore intensità di risorse e innovativi dal punto di vista sociale e tecnologico.
- (9) Anche l'autoconsumo di energia rinnovabile si scontra con ostacoli specifici riguardanti l'ottenimento di finanziamenti, il rilascio di autorizzazioni, l'accesso alla rete e la complessità amministrativa. Tali ostacoli colpiscono in modo sproporzionato le famiglie a basso reddito e i piccoli consumatori. Per garantire l'inclusività è essenziale puntare sugli aspetti seguenti: semplificazione; integrazione dei punti di contatto unici per il rilascio di autorizzazioni e degli sportelli unici; sostegno finanziario mirato; e il finanziamento da parte di terzi o gli approcci di finanziamento collettivo quali il leasing, i contratti di rendimento energetico o i regimi di investimento a livello di comunità. Un approccio coerente alle comunità dell'energia e alla condivisione dell'energia in tutta l'Unione contribuirà alla condivisione delle migliori pratiche e alla diffusione di modelli imprenditoriali innovativi a livello transfrontaliero. Principi comuni per le definizioni, la remunerazione, l'integrazione della rete e la protezione dei consumatori contribuiscono a realizzare tale approccio coerente.
- (10) Un trattamento proporzionato e non discriminatorio e un'assistenza ad hoc nel contesto delle procedure e nelle domande di connessione alla rete facilitano l'accesso alle reti degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- (11) Se associata alla gestione della domanda, al trasferimento del carico o allo stoccaggio dell'energia, la condivisione dell'energia può consentire risparmi sui costi tanto per i consumatori quanto per i sistemi energetici. A tale fine è necessario disporre dell'accesso ai dati di misurazione e consumo così come dell'interoperabilità dei dati.
- (12) In linea con il programma della Commissione sulla semplificazione e sul miglioramento della regolamentazione, la presente raccomandazione intende fornire agli Stati membri orientamenti pratici volti a garantire un'attuazione coerente, proporzionata e favorevole ai cittadini della legislazione dell'Unione in materia di comunità dell'energia e regimi di autoconsumo, compresa la condivisione dell'energia.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero semplificare le procedure amministrative per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle comunità dell'energia, da un lato, e dell'autoconsumo, dall'altro, nonché gli obblighi di comunicazione. L'attuazione

¹⁰ Cfr. raccomandazioni n. 9 e 10 del panel di cittadini sull'efficienza energetica, [Panel sull'efficienza energetica - Piattaforma partecipativa dei cittadini](#).

dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti digitali esistenti, garantendo coerenza, efficienza in termini di costi e oneri amministrativi minimi per i fornitori, i consumatori e le autorità nazionali.

- (14) Al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione della presente raccomandazione, la Commissione intende adottare una serie di misure volte a consentire l'ulteriore sviluppo e la diffusione delle comunità dell'energia nell'Unione e a sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione. Tali misure figurano nel piano d'azione allegato alla presente raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda agli Stati membri di adottare le misure seguenti:

1. nel far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944, **garantire la coerenza tra i concetti di clienti attivi e di autoconsumatori di energia rinnovabile**¹¹ in termini di diritti e responsabilità pertinenti all'autoconsumo individuale di energia rinnovabile¹² e alla condivisione dell'energia¹³, distinguendo tali definizioni dai soggetti commerciali e garantendo nel contempo l'accessibilità da parte di tutti i cittadini, compresi i locatari, le persone residenti nei condomini e le famiglie vulnerabili, così come le persone più colpite dalla povertà energetica, per esempio le donne e altri gruppi a rischio di discriminazione che ne risentono in modo sproporzionato;
2. **operare una chiara distinzione tra il concetto di comunità di energia rinnovabile**¹⁴ e quello di comunità energetiche dei cittadini¹⁵ in termini di struttura di affiliazione, requisiti di governance e finalità, ed evidenziare i vantaggi e i benefici specifici di forme specifiche di comunità dell'energia, al fine di garantire la coerenza tra di esse e chiarezza in merito alla loro finalità;
3. in sede di recepimento e attuazione dell'articolo 15 bis della direttiva (UE) 2024/1711, istituire un **quadro favorevole per i clienti attivi consorziati** che sia coerente con i diritti degli autoconsumatori individuali di energia rinnovabile di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) 2018/2001 e dei clienti attivi di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/944;
4. recepire pienamente la legislazione dell'UE relativa alle comunità dell'energia e all'autoconsumo¹⁶ e attuare quadri favorevoli che contribuiscano all'ulteriore sviluppo delle comunità dell'energia **a tutti i livelli del settore del riscaldamento e**

¹¹ Quali definiti nella direttiva (UE) 2018/2001.

¹² In linea con l'articolo 21 della direttiva (UE) 2018/2001.

¹³ In linea con l'articolo 15 bis della direttiva (UE) 2019/944.

¹⁴ Quale definito all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001.

¹⁵ Quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944.

¹⁶ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in particolare l'articolo 2, punti 8), 10 bis) e 11), e gli articoli 15, 15 bis e 16; direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), in particolare l'articolo 2, punto 16), e gli articoli 21 e 22.

del raffrescamento, del settore dell'energia elettrica e di quello della ristrutturazione di edifici, consentendo alle comunità dell'energia di contribuire agli obiettivi generali dell'Unione in materia di ristrutturazione ed energie rinnovabili.

Governance e monitoraggio:

5. elaborare una **strategia nazionale per le comunità dell'energia e l'autoconsumo**, compresa una valutazione del potenziale contributo agli obiettivi energetici dell'UE per il 2030 e il 2040 sulla base di una valutazione del potenziale e degli ostacoli in linea con l'articolo 21, paragrafo 6, e l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, e riferire in merito ai progressi compiuti attraverso le relazioni intermedie integrate sui piani nazionali per l'energia e il clima;
6. incaricare un'autorità o un organismo competente di **valutare e monitorare**, a intervalli regolari ed eventualmente in coordinamento con la Commissione europea, **il potenziale e l'impatto dei benefici finanziari, sociali e ambientali delle comunità dell'energia e dell'autoconsumo** e l'eliminazione degli ostacoli in termini di caratteristiche geografiche e demografiche, nonché obiettivi o traguardi strategici di più ampio respiro per lo sviluppo delle comunità dell'energia e dell'autoconsumo, anche per quanto riguarda i dati raccolti presso i portatori di interessi e la mappatura effettuata a norma dell'articolo 15 ter della direttiva (UE) 2018/2001;
7. istituire **registri nazionali completi e aggiornati per le comunità dell'energia** che possano essere utilizzati per monitorare la conformità, i dati dei progetti e le caratteristiche organizzative, senza imporre oneri o obblighi amministrativi sproporzionati in relazione a specifiche attività energetiche;
8. coinvolgere i consumatori, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica, i locatari e i residenti di alloggi sociali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, le imprese, le autorità locali, le comunità dell'energia e/o i loro rappresentanti nell'attuazione della presente raccomandazione attraverso **consultazioni periodiche e un dialogo strutturato**.

Rilascio di autorizzazioni e integrazione del sistema:

9. **eliminare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione e stoccaggio su piccola scala di energia solare fotovoltaica**, introdurre misure relative alle pompe di calore, ai veicoli elettrici e ai punti di ricarica per veicoli elettrici e semplificare le relative connessioni alla rete, imponendo tempistiche specifiche e ragionevoli per informare i clienti finali e le comunità dell'energia ed eliminando gli obblighi amministrativi e gli ostacoli normativi¹⁷ per le batterie plug-in e gli impianti solari fotovoltaici da balcone fino a 800 W;
10. garantire **procedure di connessione alla rete** tempestive, trasparenti, proporzionate e semplici, in linea con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

¹⁷ Cfr. anche proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 final).

Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, consentendo il recupero o la riduzione del deposito che funge da garanzia finanziaria, qualora siano soddisfatti i criteri di maturità, stabilendo scadenze specifiche per informare le comunità dell'energia e i clienti finali in merito alle procedure, ai costi e alle approvazioni, fornendo assistenza specifica od orientamenti specifici per le domande e semplificando, ove possibile, gli obblighi amministrativi e tecnici, applicando nel contempo un trattamento non discriminatorio e proporzionato in linea con il quadro applicabile dell'Unione;

11. garantire che i gestori di rete tengano conto della crescita e dell'impatto previsti dell'autoconsumo e delle operazioni delle comunità dell'energia nei loro piani di sviluppo delle reti al fine di consentire investimenti ex ante;
12. laddove la capacità di rete sia insufficiente e ove tecnicamente possibile, **assicurare che le comunità dell'energia e i clienti finali che partecipano a regimi di condivisione dell'energia possano concludere un accordo di connessione flessibile alla rete con i gestori dei sistemi** quando gestiscono impianti di stoccaggio o conseguono livelli elevati di autoconsumo locale, in linea con l'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944;
13. consentire alle comunità energetiche dei cittadini di gestire **reti di distribuzione chiuse**, in linea con l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, e alle comunità di energia rinnovabile di sviluppare e gestire **reti di riscaldamento e raffrescamento** da fonti rinnovabili nella loro zona di gestione.

Approccio standardizzato alla condivisione dell'energia:

14. prevedere la possibilità di condividere l'energia all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più limitata e **incoraggiare le autorità nazionali di regolazione a valutare il potenziale di flessibilità della condivisione dell'energia a livello locale**, in linea con la topologia della rete, e a utilizzare tali informazioni nel momento in cui applicano oneri di rete che rispecchiano i costi;
15. **garantire che i clienti finali impegnati nella condivisione dell'energia e le comunità dell'energia non siano soggetti a procedure, requisiti o obblighi che incombono ai fornitori sproporzionati e discriminatori**, in linea con gli articoli 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/944 e con gli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001;
16. **creare le condizioni per agevolare i compiti di monitoraggio delle autorità nazionali di regolazione in merito all'eliminazione degli oneri autonomi dei fornitori che sono fissi e superano i costi diretti sostenuti a causa della condivisione dell'energia;**
17. **designare un'autorità nazionale competente per fornire informazioni** in merito alla condivisione dell'energia, compresi un servizio di helpdesk, un elenco di organizzatori operativi della condivisione dell'energia, modelli di contratti volontari, nonché informazioni tecniche, giuridiche, economiche e pratiche;
18. garantire che le autorità competenti mettano in atto **processi di registrazione** semplici, trasparenti e digitali per gli accordi di condivisione dell'energia e che,

quando il numero di clienti finali coinvolti nella condivisione dell'energia supera un determinato valore, sia obbligatorio designare tale pratica come condivisione interna dell'energia per contribuire a razionalizzare il processo di comunicazione e registrazione;

19. adottare un approccio interoperabile, sicuro e standardizzato alla **gestione e allo scambio dei dati** al fine di rendere operativa la condivisione dell'energia;
20. provvedere affinché i pertinenti **dati di misurazione siano resi disponibili in tempo quasi reale¹⁸, almeno in un intervallo pari alla durata del periodo di regolazione degli sbilanciamenti, quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento sul mercato dell'energia¹⁹, e affinché gli strumenti software siano messi a disposizione** di tutte le parti pertinenti, compresi i clienti finali, i fornitori e, se del caso, gli organizzatori della condivisione dell'energia e le comunità dell'energia, anche al fine di sostenere i servizi di condivisione dell'energia e di flessibilità;
21. garantire che i criteri statici di ripartizione dell'energia²⁰ possano essere riveduti periodicamente e siano messi a disposizione dei clienti finali, nonché facilitare la **transizione graduale da criteri statici a criteri dinamici di ripartizione dell'energia** al fine di ottimizzare il valore tanto per il sistema energetico quanto per i partecipanti alla condivisione dell'energia;
22. consentire alle autorità nazionali di regolazione di attuare **spazi di sperimentazione normativa** nei seguenti ambiti: allocazione e misurazione con vari contatori e in diversi siti, metodi di allocazione, assetti tariffari, responsabilità del bilanciamento, scambio di dati e regolazione, protezione dei consumatori e tassazione.

Remunerazione al fine di massimizzare il valore dell'autoconsumo

23. accelerare la **diffusione dei contatori intelligenti** entro un periodo di tempo ragionevole e porre in essere sistemi interoperabili per lo scambio dei dati al fine di consentire misurazioni accurate, la fatturazione e l'ottimizzazione dell'autoconsumo;
24. garantire che l'energia elettrica in eccesso non soggetta ad autoconsumo dietro al contatore o non condivisa possa essere **equamente ricompensata sulla base dei segnali del mercato**, rispecchiandone il valore per i consumatori e per il sistema;
25. nel progettare i regimi di sostegno operativo per l'energia elettrica autoprodotta immessa nella rete, valutare di introdurre di **premi di mercato che incentivino l'ottimizzazione dell'autoconsumo**, anche attraverso la condivisione dell'energia.

Accesso ai mercati dell'energia pertinenti:

¹⁸ Quale definito all'articolo 2, punto 26), della direttiva (UE) 2019/944.

¹⁹ [EUR-Lex - 02019R0943-20240716 - IT - EUR-Lex.](#)

²⁰ Al momento dell'istituzione di un'iniziativa di condivisione dell'energia, è necessario applicare una formula speciale che stabilisca in che modo la produzione condivisa sarà conteggiata ai fini delle bollette energetiche dei singoli partecipanti alla condivisione dell'energia. Si tratta del cosiddetto coefficiente di condivisione o del cosiddetto criterio di condivisione.

26. attuare **regimi flessibili di concessione delle licenze** che consentano alle comunità dell'energia, in cooperazione con un responsabile del bilanciamento, quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943, di fornire energia o servizi di flessibilità ai clienti finali;
27. **promuovere la cooperazione con fornitori e aggregatori**, quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2019/944, al fine di agevolare gli scambi di energia o la flessibilità per conto di comunità dell'energia o clienti finali che concludono accordi di compravendita di energia elettrica, accordi per scambi tra pari o contratti di servizi di flessibilità, garantendo nel contempo l'introduzione di clausole di salvaguardia che proteggano le comunità dell'energia, i clienti attivi e gli autoconsumatori di energia rinnovabile dagli abusi da parte di operatori di mercato più potenti;
28. garantire che le dimensioni minime delle offerte, le durate dei contratti, i modelli di accesso al mercato e le **prescrizioni in materia di preselezione per i mercati locali dei servizi energetici** consentano agli attivi aggregati più piccoli gestiti da comunità dell'energia o da gruppi di condivisione dell'energia di partecipare direttamente o attraverso un aggregatore e istituire spazi di sperimentazione normativa per sottoporre a prova e adattare tali elementi dell'assetto del mercato in un ambiente controllato.

Accesso a finanziamenti pubblici e privati:

29. **fornire sostegno agli investimenti** a favore di sistemi integrati, compresi gli impianti solari fotovoltaici, i sistemi di stoccaggio o i sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili su piccola scala, anche nell'ambito di programmi di ristrutturazione di edifici incentrati su comunità vulnerabili;
30. riflettere sulla fattibilità di applicare aliquote ridotte di imposta sul valore aggiunto (IVA) o esenzioni IVA a specifici sistemi di riscaldamento puliti e ad alta efficienza, nonché ai pannelli solari, in linea con la direttiva 2006/112/CE sull'imposta sul valore aggiunto, modificata dalla direttiva (UE) 2022/542 sulle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
31. **sfruttare appieno i fondi di coesione esistenti e altri finanziamenti pertinenti dell'Unione** disponibili nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 e altri strumenti di finanziamento per fornire sostegno finanziario alle comunità dell'energia e ai regimi di autoconsumo nelle zone urbane e rurali, così come nelle regioni carbonifere in transizione o in altre regioni che risentono particolarmente della transizione verso un'economia decarbonizzata;
32. **individuare eventuali carenze di finanziamento** per le diverse fasi del ciclo di vita e **mettere in atto programmi di finanziamento e strumenti di finanziamento dedicati per le comunità dell'energia**, in particolare finanziamenti di avviamento nella fase di (pre)sviluppo;
33. **garantire** che i programmi generali di finanziamento e gli strumenti di finanziamento a favore di progetti in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica siano accompagnati da **quadri specifici che li rendano più accessibili**

per le comunità dell'energia²¹, in particolare attraverso federazioni di comunità dell'energia.

Sensibilizzazione e sostegno allo sviluppo di capacità:

34. **promuovere** l'inclusione di temi relativi all'energia a livello di comunità e alla condivisione dell'energia **nell'istruzione e nella formazione accademica e professionale**, in particolare attraverso la cooperazione con università, istituti professionali e tecnici e programmi di apprendistato sostenuti da Erasmus+, dal patto per le competenze e dai suoi partenariati su vasta scala per le competenze nel settore delle energie rinnovabili, nonché dal Fondo sociale europeo Plus;
35. **sostenere le iniziative e le azioni di coinvolgimento dei giovani e del pubblico a cui partecipano rappresentanti delle comunità rurali e remote** al fine di sensibilizzare, promuovere un cambiamento comportamentale e favorire la partecipazione dei cittadini alle comunità dell'energia, all'autoconsumo e alla condivisione dell'energia;
36. **comunicare** in modo chiaro e con congruo anticipo le future **modifiche delle strutture tariffarie e dei meccanismi di remunerazione**, prevedendo periodi di transizione e accompagnando le modifiche con orientamenti rivolti ai consumatori in merito agli impatti e alle opportunità;
37. **sfruttare le strutture di sportello unico** o meccanismi analoghi **esistenti o istituirne di nuovi** per fornire un'unica interfaccia online e, se possibile, fisica per le comunità dell'energia e i consumatori, in modo da offrire loro consulenza tecnica, giuridica, amministrativa, economica e finanziaria, istruzioni, orientamenti e materiali (ad esempio modelli) completi e di facile utilizzo, nonché la possibilità di presentare domande e monitorare lo stato di avanzamento del rilascio di permessi o di licenze e dell'approvazione di regimi di sostegno;
38. **offrire orientamenti, anche in merito ad aspetti tecnici, opportunità di condivisione di conoscenze, e attività di formazione in materia di gestione dei progetti alle autorità locali** per aumentarne il coinvolgimento e il sostegno rivolto a progetti di condivisione dell'energia e di comunità dell'energia che interessano famiglie in condizioni di povertà energetica, e favorire lo sviluppo di progetti ad alta intensità infrastrutturale quali il riscaldamento e il raffrescamento di tipo partecipativo;
39. **promuovere federazioni e strutture secondarie delle comunità dell'energia e sostenere lo sviluppo di capacità** per consentire loro di fornire servizi connessi all'energia e **facilitare l'accesso a finanziamenti e servizi di assistenza tecnica** per le comunità dell'energia locali.

²¹ Ad esempio includendo finanziamenti su piccola scala, attività di sensibilizzazione o sostegno alla presentazione di domande.

Cooperazione regionale e transfrontaliera:

40. **consentire la partecipazione transfrontaliera** alle comunità energetiche dei cittadini e alle comunità di energia rinnovabile, esaminare le opportunità di creazione di comunità dell'energia a livello transfrontaliero, in particolare nelle regioni frontaliere, ed eliminare gli ostacoli giuridici o amministrativi che impediscono gli investimenti comuni, l'uso condiviso delle reti o la condivisione dell'energia a livello transfrontaliero;
41. **valutare la possibilità di integrare le comunità dell'energia nelle strategie macroregionali esistenti e nei pertinenti piani d'azione**, con il sostegno degli strumenti della politica di coesione e dei fondi dell'Unione.

Inclusività sociale:

42. definire adeguatamente i concetti di "**controllo effettivo**", "**autonomia**" e "**benefici sociali, economici e ambientali**" menzionati nella definizione di comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001 e nella definizione di comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944, per garantire che tali concetti siano utilizzati da e per il pubblico, ridurre le procedure amministrative richieste al momento della costituzione di una comunità dell'energia e rafforzare la fiducia in tali concetti;
43. promuovere **modelli di finanziamento da parte di terzi e collettivi per la condivisione dell'energia**, anche attraverso le comunità dell'energia, al fine di rendere l'autoconsumo accessibile ai locatari e alle famiglie vulnerabili e a basso reddito;
44. promuovere modelli di partecipazione con ostacoli limitati, comprese opzioni senza costi iniziali, un sostegno tecnico, finanziario e amministrativo mirato a favore delle persone in condizioni di povertà energetica, dei locatari e dei residenti di alloggi sociali, nonché delle persone con disabilità²², oltre a canali accessibili di iscrizione e sostegno non digitali;
45. prevedere **criteri di selezione proporzionati e inclusivi** che consentano alle comunità dell'energia di presentare offerte, nonché criteri sociali di ammissibilità e valutazione nell'ambito di **aste pubbliche per le energie rinnovabili, regimi di sostegno e appalti pubblici o concessioni** ai fini della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
46. valutare gli impatti distributivi affinché i costi e i benefici delle comunità dell'energia e dei regimi di condivisione dell'energia siano ripartiti equamente e non penalizzino i consumatori che scelgono di non parteciparvi;
47. garantire che le informazioni destinate al pubblico siano accessibili anche alle persone con disabilità, in linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882.

²² In linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882.

Digitalizzazione e innovazione:

48. provvedere affinché le comunità dell'energia e i clienti finali abbiano **accesso ai dati pertinenti relativi ai sistemi energetici e ai consumi** conformemente ai requisiti applicabili a livello di Unione in materia di protezione e interoperabilità dei dati, in particolare quelli stabiliti a norma dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944;
49. promuovere lo sviluppo e l'uso di **piattaforme digitali open source,²³ strumenti software accessibili e adeguati e interfacce standardizzate** che consentano la condivisione dell'energia, la previsione della domanda e servizi di flessibilità da parte dei clienti finali e delle comunità dell'energia, e fornire sostegno alla pianificazione di una comunità dell'energia, garantendo nel contempo la cibersecurity e la protezione dei dati;
50. incoraggiare i partenariati per l'innovazione e la cooperazione pubblico-privato che sperimentano **soluzioni di rete digitali, basate sull'IA e intelligenti** all'interno di comunità dell'energia e gruppi di condivisione dell'energia nell'ambito di spazi di sperimentazione normativa o di regimi pilota che consentono l'apprendimento attraverso la pratica.

Fatto a Bruxelles, il 30.4.2026

Per la Commissione
Dan JØRGENSEN
Membro della Commissione



²³Le interfacce destinate all'uso da parte del pubblico dovrebbero essere accessibili anche alle persone con disabilità, in linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882.